

## ANTIRICICLAGGIO: la lente su un interessante intervento del Direttore UIF



Aiutaci a diffondere le notizie, inoltra una copia alla/al tuo collega



Il 31 marzo 2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), è intervenuto alla giornata di studio su "Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione" che si è tenuta a Palermo a cura dell'Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata, organo di consulenza della Regione Siciliana.

L'intervento del dottor Castaldi, dal titolo "Il contrasto del riciclaggio: criticità normative e incertezze applicative nell'esperienza dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)" ha affrontato il tema della connotazione sempre più finanziaria del riciclaggio e delle tecniche sempre più sofisticate utilizzate dalle organizzazioni criminali per "ripulire" il denaro sporco.

Di seguito alcuni dei passaggi del direttore dell'UIF, come FISAC teniamo a segnalare in particolare la possibile e prospettata evoluzione della normativa, sia per:

- **AUTO RICICLAGGIO** come fattispecie da includere tra i reati, tema dalle rilevanti ricadute per esempio nei contesti dove è diffusa l'evasione fiscale nei quali spesso l'azione di riciclaggio è compiuta dallo stesso soggetto che prima ha compiuto l'evasione fiscale.
- **RESPONSABILITÀ:** sulla responsabilità delle omesse segnalazioni da incentrare sulla persona giuridica (leggi banca) e in via sussidiaria sul dipendente (in caso di accertata responsabilità personale). Una prospettiva certamente più tranquillizzante per il lavoratore! Una tale direzione pensiamo non possa che trovare anche la favorevole accoglienza delle Organizzazioni Sindacali!  
**Ricordiamo che oggi la responsabilità è diretta (e non sussidiaria) sul dipendente.**

Secondo Castaldi occorre "un adeguamento costante degli standard internazionali e delle norme dell'ordinamento interno su cui si fonda l'apparato di prevenzione e contrasto del fenomeno".

Il direttore dell'UIF ritiene pertanto utile, anche a causa del "carattere sovranazionale del riciclaggio", prospettare alcuni interventi che, sulla base dell'esperienza di questi primi tre anni di attività dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), andrebbero promossi tanto sul piano regolamentare - a livello sia internazionale sia domestico - quanto sul piano dei comportamenti dei singoli operatori.

Tre le fondamentali esigenze individuate da Castaldi:

1. che si prosegua nella emanazione di regole tendenzialmente uniformi, atte a ostacolare arbitraggi regolamentari conseguenti all'esistenza di regimi societari, finanziari e fiscali privilegiati;
2. che, nell'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, gli operatori applichino correttamente le valutazioni discrezionali ad essi demandate;
3. che i meccanismi di determinazione e irrogazione delle sanzioni vengano modificati per rimuovere alcune criticità e incoerenze del vigente sistema, suscettibili di provocare effetti paradossali ed iniqui.

In particolare nel suo intervento Giovanni Castaldi ha anche affrontato il tema dell'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. La disciplina italiana antiriciclaggio si caratterizza, ha ricordato

Castaldi, per l'approccio cd. "all crimes" (tutti i delitti non colposi costituiscono presupposto di riciclaggio) e per l'ampiezza della nozione di operazione sospetta.

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, l'obbligo di segnalazione sorge quando i soggetti obbligati "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"; va peraltro considerato che il legislatore, lungi dal prevedere obblighi di segnalazione automatica in presenza di mere anomalie oggettive, ha costruito un sistema fondato su un processo valutativo soggettivo, discrezionale e continuo, basato sulla conoscenza del cliente e della sua operatività.

In questo quadro, il sospetto deve scaturire da motivazioni elaborate secondo principi di ragionevolezza. La legge individua il presupposto di contestazione delle omesse segnalazioni nella presenza di elementi che, valutati secondo le competenze di un operatore professionale mediamente diligente, avrebbero dovuto indurlo a sospettare.

Castaldi ha ribadito che la collaborazione attiva, dunque, non può essere frutto di automatismi, ma deve essere il portato di un'attività di acquisizione e valutazione di informazioni sul cliente, del tutto fisiologica rispetto alla normale attività professionale del soggetto tenuto alla segnalazione.

**Lo stesso legislatore chiarisce che il sospetto è desunto "dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico".**

Il richiamo a tali elementi non deve indurre a ritenere che il sospetto coincida con l'oggettiva anomalia dell'operazione; esso sussiste in presenza di un'anomalia non spiegabile alla luce delle informazioni che il segnalante deve aver acquisito sul profilo economico del cliente.

Nella parte finale del suo intervento Castaldi ha affrontato il **tema dell'apparato sanzionatorio della normativa antiriciclaggio**, apparato che "presenta incoerenze e discrasie che occorre quanto prima rimuovere". Dice Castaldi: "Le sanzioni penali, per lo più, colpiscono con pene edittali di scarsa rilevanza, soggette a rapida prescrizione, condotte di modesta potenzialità lesiva, spesso addebitabili a disattenzione o a mere disfunzioni organizzative (es. mancata, tardiva o incompleta registrazione). La formulazione dei precetti risulta in genere lacunosa: ne conseguono incertezze applicative e scarsa coerenza con l'impianto complessivo di prevenzione. Alle sanzioni penali dovrebbe essere invece attribuita la connotazione di "extrema ratio".

Andrebbero previste poche fattispecie di reato, adeguatamente punite e concretamente applicabili. Le violazioni meno rilevanti dovrebbero essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie appropriate ed efficaci.

Viceversa a fronte dell'auspicata depenalizzazione delle violazioni meno rilevanti, Castaldi ha ribadito l'esigenza di configurare quale reato punito con autonoma sanzione penale l'autoriciclaggio, vale a dire l'attività di riciclaggio posta in essere dal medesimo autore del reato presupposto, da cui derivano i beni frutto della condotta illecita.

La penalizzazione dell'autoriciclaggio consentirebbe di allineare la disciplina penale nazionale a quella di molti Paesi esteri e alla nozione di riciclaggio cd. "amministrativa", in quanto introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2007 ai soli fini della segnalazione delle operazioni sospette.

Quanto alle omesse segnalazioni, Castaldi ritiene che **una complessiva rivisitazione del sistema sanzionatorio dovrebbe incentrare la relativa responsabilità -per "culpa in eligendo o in vigilando" - sulla persona giuridica. Questa, attraverso le strutture aziendali, sarebbe senz'altro in grado di meglio accertare e misurare le singole responsabilità individuali, con diritto di regresso solo nei confronti dei soggetti dei quali venga dimostrata un'effettiva responsabilità personale.** Infine per quanto riguarda l'entità delle pene pecuniarie, sarebbe preferibile predeterminarne gli importi minimi e massimi, introducendo sanzioni edittali in misura fissa, eventualmente differenziate in relazione alla natura del soggetto obbligato.

